

*Non è più di moda, forse, parlare di giuria popolare rispetto a un sistema giudiziario che rincorre le piccole riforme e che non ha più la capacità di affrontare i grandi temi che sono stati la cultura giuridica dell'illuminismo e poi dell'800. In realtà c'è stato un periodo anche negli scorsi anni in cui si è tornati a discutere della giuria, all'interno di quella spinta democratica e garantista che ha caratterizzato la nascita del codice del 1988 e successivamente, la riforma dell'art. 111 della Costituzione. Ennio Amodio ha dedicato al tema più di una importante pubblicazione (Giustizia dei laici e esperienza comparativa, 1978; Ideologia e prassi della partecipazione popolare in Corte d'Assise, 1985), oltre a curare un volume dal titolo "I giudici senza toga, Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali" (1979). Molti altri ne hanno discusso in quegli anni. Una menzione particolare meritano gli articoli di Livio Pepino (La Corte di Assise alla prova dei fatti, 1982), Vincenzo Vigoriti (Spunti comparatistici su partecipazione popolare e giudice elettivo, 1976), e C. Barbieri (Ancora sulla giuria: una proposta normativa per la Corte d'Assise, 1996), che dedicò molte energie a questa battaglia. Perché tornare a parlarne? Anzitutto, che io sappia, non c'è processo accusatorio che non abbia come carattere fondamentale la presenza di un giudice laico, considerato che la formazione della prova in dibattimento ha senso soltanto, o soprattutto se il giudice non è un tecnico. Ma la ragione fondamentale per porsi la domanda: torniamo alla giuria? e che solo i giudici non togati rappresentino un soggetto terzo tra lo Stato, che chiede di punire, e il cittadino che si difende. Bene o male, per quante distinzioni si facciano tra giudice e pubblico ministero, il giudice-magistrato resta un funzionario dello Stato e dello Stato assorbe le finalità proprie della tutela dell'ordine pubblico. La giuria, dunque, è un problema antico, ma egualmente attuale.*

## Tornare alla giuria

1. Ci fu un tempo in cui l'Unione delle Camere Penali, unitamente alla battaglia per la separazione delle carriere, portò avanti quella per la giuria popolare: peraltro i due temi si intrecciano molto più di quanto si pensi al primo impatto. Ma di ciò parleremo più avanti. Poi, silenziosamente, la giuria popolare fu messa da parte: i magistrati si mostrarono decisamente contrari, e ciò è comprensibile per la perdita di ruolo che l'introduzione della giuria sarebbe loro costato; meno comprensibile è che anche l'avvocatura si allineò su quelle posizioni, probabilmente ritenendo che i giudici siano portatori di una cultura giuridica che offre garanzie più concrete e affidabili.

I due modelli di giustizia, a cui partecipa il popolo, hanno origini lontane, e trovano le loro radici in due culture politiche diverse e contrapposte: la *giuria*, nella concezione liberal-democratica della società, per cui tutto deve essere ricondotto alla volontà popolare; lo *scabinato*, e cioè la nostra Corte d'Assise, in una visione statalista della società, cosicché il popolo deve comunque essere controllato e guidato dalla mano "sapiente" della burocrazia.

Per "giuria" in senso stretto si intende un organo giudicante composto da soli laici, che giudica autonomamente sul fatto, emettendo un verdetto monosillabico e immotivato. È istituto tipicamente anglosassone e dei Paesi di *common law*, che si è consolidato nel XIV secolo, con le figure del *grand jury*, competente per il rinvio a giudizio degli imputati, e del *petit jury*, con funzioni giudicanti.

Lo “scabinato”, istituto di antica origine germanica, affermatosi nella sua forma moderna sul continente nel XIX secolo, riunisce in un unico organo giudicante giudici laici e giudici togati, i quali decidono insieme tutte le questioni di fatto e di diritto, pronunciando una sentenza motivata. A questo istituto possono, quindi, essere ricondotti gli organi giudicanti attualmente in vigore, quali la nostra Corte di Assise, o gli altri organi giudicanti rinvenibili negli ordinamenti francese, tedesco ed in genere di *civil law*.

La giuria, in Italia, fu il frutto dei moti rivoluzionari del “quarantotto”, tant’è che la ritroviamo nei codici preunitari. Ciò è accaduto non solo nel Regno di Sardegna, con il regio editto del 26 marzo 1848, n. 695, ma anche nel Regno delle due Sicilie e nella seconda Repubblica Romana, la cui costituzione del 1849 stabiliva che “nelle cause criminali” al popolo appartiene il giudizio di fatto, ai Tribunali l’applicazione della legge”.

La giuria, diventata nel frattempo il segno visibile delle istanze liberali avanzate dalla popolazione in conseguenza del processo di unificazione nazionale, trovò nel 1865 la sua disciplina, con il primo codice di procedura penale unificato. Con il codice liberale del 1913 le sue competenze furono sensibilmente estese.

2. Fu il fascismo a segnare la fine della giuria, “espressione superata della volontà popolare” e “derivazione dell’individualismo umanistico della filosofia della rivoluzione francese”, come disse il Guardasigilli Rocco. Fu sostituita con un collegio misto, in cui i giudici laici erano nominati dal ministro della giustizia.

Il rinato governo democratico provvide tempestivamente al ripristino della giuria, formata da un presidente e dieci giurati: il decreto, tuttavia, non regolava la ripartizione delle competenze tra presidente e giurati.

L’Assemblea costituente ha lasciato il problema irrisolto. La “commissione dei 75” propose, all’art. 96 del progetto di Costituzione, la formula: “il popolo partecipa direttamente all’amministrazione della giustizia mediante l’istituto della giuria nei processi di Corte d’Assise”. Tale testo fu poi modificato nel corso del dibattito assembleare onde evitare di prendere posizione in modo troppo netto intorno al problema della giuria popolare, sul quale esistevano divergenze di opinioni piuttosto nette. Si ebbe così l’attuale formula.

Con la legge 10 aprile 1951, dopo un duro scontro parlamentare tra la sinistra, che sosteneva la giuria, e la destra, che proponeva lo scabinato, prevalse quest’ultima posizione con un modello di Corte d’Assise che risponde sostanzialmente a quello attuale. Anche dopo l’entrata in vigore della legge del 1951, e di quelle successive, la struttura delle Corti d’Assise ha continuato a dar vita a dibattiti *de jure condendo*, nell’ambito dei quali è stata sostenuta, talora, l’opportunità del ritorno alla giuria popolare e talora, per contro, l’opportunità di una riduzione o eliminazione della partecipazione dei giudici popolari alla decisione degli affari penali. A sostegno del primo punto di vista, si è dedotta la contraddittorietà della sottoposizione al normale sistema delle impugnazioni di decisioni alla cui formulazione hanno collaborato persone scelte proprio per la loro qualità di semplici cittadini, senza pretendere da essi alcuna preparazione giuridica. Contro l’ipotesi di abolizione della partecipazione popolare alla giustizia sta d’altronde l’articolo 102 della Costituzione sopra riportato, che implica bensì un rinvio al legislatore per la determinazione della partecipazione stessa, ma che sarebbe certamente violata da una legislazione che la riducesse al punto di svuotarne il significato istituzionale.

3. Sarebbe sufficiente la storia dei due istituti per affermare che la giuria, in senso stretto, risponde ai principi dello Stato democratico-liberale, qual è il nostro, affidando direttamente ai cittadini l’amministrazione dei giudizi che più direttamente riguardano la sicurezza pubblica. Ma, più specificamente, le ragioni a sostegno della giuria possono essere così raggruppate<sup>1</sup>:

a. È il *corollario del principio della sovranità popolare*. Il processo è uno dei momenti in cui si realizza la politica criminale, unitamente a quello della formazione delle leggi. Entrambi debbono trovare la loro legitti-

<sup>1</sup> V. PEPINO, *La Corte di Assise alla prova dei fatti*, in *Questione giustizia*, 1, 1982, 90 ss.

mazione nella volontà popolare, e non in organismi sostanzialmente burocratici qual è lo scabinato. Né vale obiettare che anche in Corte d'Assise la maggioranza è composta da giudici laici, posto che notoriamente i magistrati svolgono un ruolo dominante, sia per la loro esperienza, sia perché ad essi spetta la relazione e la stesura della sentenza. Tant'è che, se messi in minoranza, fanno ricorso, soprattutto nei processi politici, allo strumento delle sentenze suicide: l'ultima, ben nota, è quella che assolse Sofri, Bompressi e Pietrostefani.

b. *Fonte primaria di diritto*. La giuria è fonte di decisioni corrispondenti alle esigenze di sentimenti diffusi nella collettività, che non sempre trovano soddisfazione nella legge scritta. L'esperienza ci dice che la rigida applicazione della legge talvolta va contro le aspettative di una società che è mutata rispetto all'epoca in cui la legge fu scritta, ovvero rispetto al *sentire* popolare determinato da particolari emergenze storiche. Il caso Simpson, negli Stati Uniti, lo dimostra. Si dirà che il giudice deve accertare la verità prescindendo dalle aspettative diffuse tra il popolo: senonché, c'è una generale concordia sulla positività della interpretazione evolutiva, se è frutto delle scelte dei magistrati togati. Meglio, e sorretta da un principio democratico, se è riconducibile a membri della collettività.

c. *Strumento di garanzia del cittadino*. È espressione del diritto ad essere giudicato dai propri simili, più propensi a garantire il cittadino di quanto lo siano i magistrati che, per quanto indipendenti, sono pur sempre funzionari dello Stato, e che dalle loro sentenze possono attendersi, in prospettiva, opportunità di carriera. Lo dimostrano i molti casi di magistrati che dal foro sono passati alla politica.

d. *Espressione della natura atecnica del giudizio*. Fu antesignano di questo indirizzo Cesare Beccaria che così lodò la partecipazione popolare: “Ove le leggi siano chiare e precise l'ufficio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentare il risultato è necessaria chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che *un semplice e ordinario buon senso* meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovare rei e che tutto riduce ad un sistema fittizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza”<sup>2</sup>.

e. *Giudice veramente “terzo e imparziale”*. La separazione delle carriere allontana il Pubblico ministero dal giudice, ma soltanto in parte e sino a un certo punto. Entrambi restano funzionari dello Stato, entrambi restano magistrati: da “fratelli” diventano “cugini”, ma la distanza del giudice dall'avvocato resta maggiore di quant'è la distanza del giudice dal Pubblico ministero. Ciò non è, se il giudice è composto da cittadini, e quindi da soggetti estranei agli apparati burocratici. La vera separazione delle carriere passa per la giuria.

4. Contro la giuria, e persino contro lo scabinato, si sono espressi accademici e alti gradi della magistratura. Si è scritto che la Corte di Assise è una “concessione al sentimentale giudizio della coscienza popolare, pagata dalla giustizia a caro prezzo in quanto nelle cause più gravi i gravi problemi giuridici, dalla cui soluzione dipende la libertà o la galera, il prestigio o la burla della legge, sono rimessi al giudizio di un collegio che normalmente in maggior parte è formato da membri tecnicamente impreparati e quindi incompetenti”<sup>3</sup>; e che “il contributo alle decisioni dell'elemento laico è talmente modesto da consigliarne la soppressione con sensibile economia di tempo e di spesa”<sup>4</sup>.

In realtà, queste posizioni esprimono nient'altro che la volontà dei tecnici di riservare a sé il monopolio della giurisdizione, quasi che un cittadino, di media cultura, non fosse dotato della stessa intelligenza di un

<sup>2</sup> BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1973, 35.

<sup>3</sup> VANNINI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1965, 77.

<sup>4</sup> Presidente della Corte di Assise di Appello di Napoli, *Relazione al ministro* dell'anno 1961.

magistrato. La ricostruzione del fatto richiede attenzione ad ogni dettaglio, assenza di pregiudizi e il buon senso comune: le regole di giudizio per la valutazione delle prove, se dovessero ricorrere nel caso concreto, saranno dettate dal giudice togato che presiede il dibattimento. Piuttosto sembra assai più seria l'obiezione secondo cui il non-tecnico non sarebbe in grado di stendere la motivazione comportando la giuria, necessariamente, il "verdetto". Ma – come si vedrà – non è così.

Schematicamente, il giudizio avanti la giuria popolare dovrebbe svolgersi secondo le seguenti regole e modalità:

1. Le parti possono ricusare i giurati motivatamente. Sulle ricusazioni decide il presidente.
2. Il presidente regola il dibattimento decidendo tutte le questioni procedurali avanzate dalle parti.
3. Alla chiusura del dibattimento, il presidente formula alla giuria i quesiti che formeranno l'oggetto della decisione, come di seguito specificati:
  - a. accertamento della sussistenza del fatto;
  - b. accertamento della commissione materiale del fatto da parte dell'imputato;
  - c. accertamento della sussistenza della volontarietà o della colpa;
  - d. previsione del fatto, attribuito all'imputato, come ipotesi di reato;
  - e. eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato;
  - f. eventuale sussistenza di condizioni di procedibilità.
4. Il Presidente indica altresì eventuali regole probatorie che i giurati dovranno tener presente nella valutazione delle emergenze dibattimentali.
5. La decisione è assunta a maggioranza.
6. La motivazione della sentenza è redatta da uno dei giurati indicati dalla maggioranza.
7. La sentenza darà conto sinteticamente delle opinioni espresse dai giurati, sia di quelle maggioritarie che di quelle minoritarie, con specifico riferimento ai quesiti posti dal Presidente alla chiusura del dibattimento.
8. Spetta al Presidente la quantificazione della pena.

È probabile che un mutamento così radicale del volto della giustizia penale troverà pochi avvocati d'accordo, e ancor meno lo saranno i magistrati. Ma se la giuria è il perno su cui ruota la giustizia nei Paesi liberali, e sembra dare buoni risultati, perché non potrebbe essere così anche da noi? Parliamone.